

I paletti del Cds sulla spendibilità in graduatoria

Il servizio di sostegno vale solo con il titolo

DI CARLO FORTE

Il servizio sul sostegno può essere valutato nelle graduatorie a esaurimento solo se prestato nell'area disciplinare di riferimento e con il possesso del prescritto titolo di specializzazione. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza depositata il 9 giugno scorso (sez. VII n.3661). Il caso riguardava una docente che aveva prestato servizio sul sostegno nelle scuole superiori in un'area diversa da quella per la quale aveva titolo. Il fenomeno si verifica abbastanza spesso perché, non di rado, la penuria di insegnanti determina l'esaurimento delle graduatorie. E quindi i dirigenti scolastici, in sede di conferimento delle supplenze sono costretti ad attingere, addirittura, anche dalle graduatorie delle classi di concorso. Ciò comporta la maturazione di servizi non pienamente spendibili. Perché per maturare il punteggio di interesse, è necessario che l'interessato lo abbia prestato nell'area disciplinare dove si colloca la propria abilitazione. Solo così può farlo valere integralmente e soprattutto può utilizzarlo anche per accrescere il punteggio nella classe di concorso dove abbia maggiore interesse. I giudici di secondo grado hanno ricordato, infatti, che



Consiglio di stato

il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, è valutato solo in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare a scelta dell'interessato. Oltre tutto il giudice di primo grado aveva ritenuto che (solo) per l'anno scolastico 2003/2004, la ricorrente, avendo prestato il servizio di sostegno nell'area tecnica, che non comprende la classe di concorso A060, scienze naturali, non potesse optare per l'inserimento relativo a detta classe, rimanendo così esclusa la piena valutabilità del servizio stesso.

Dunque limitando la non valutabilità del servizio solo all'anno in cui era entrato in vigore il decreto che precludeva la valutabilità dei servizi prestati in altre aree. Ma il Consiglio di Stato non ha condiviso tale orientamento, affermando che la regola della non valutabilità dei servizi prestati in altre aree vale anche per gli anni precedenti l'entrata in vigore della nuova disciplina. Perché il principio generale secondo il quale l'attività valutativa deve essere condotta alla stregua della normativa vigente nel momento della valutazione, e non a quella della formazione dei titoli, costituisce regola che può essere derogata solo da una diversa, espressa disciplina.

